

Al sig. Direttore regionale

Oggetto: Verifiche periodiche degli impianti di messa a terra negli stabili in gestione della Direzione regionale Toscana – DPR 462/01

La verifica di messa a terra è un controllo periodico obbligatorio previsto dal D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462, che richiede a tutti i datori di lavoro con almeno un lavoratore nella propria azienda di far eseguire la verifica degli impianti elettrici, con periodicità biennale o quinquennale.

Tale verifica è cosa diversa dalle verifiche manutentive sull'efficienza degli impianti, che vengono svolte dai soggetti preposti alla manutenzione dei suddetti impianti degli stessi.

Precedentemente al DPR 462/01, era compito dell'Ispesl effettuare la prima verifica e delle ASL le successive verifiche periodiche; con l'introduzione del suddetto decreto è il datore di lavoro che ha l'obbligo di richiedere e far effettuare le verifiche periodiche secondo precise periodicità.

Allo stato attuale le principali norme legislative di riferimento sono:

- 1- D. Lgs. 09/04/2008, n. 81 e s.m.i: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (integrato e modificato dal D. Lgs. 106/2008). Tale decreto ha sostituito il D. Lgs. 626/1994 e abrogato il D.P.R. 547/1955.
- 2- D.M. 22/01/2008, n°37 " Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività d'installazione degli impianti all'interno degli edifici". Tale Decreto, in vigore dal 27 marzo 2008, ha abrogato la L. 46/1990." Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi."

Il DM 37/2008 prevede che l'installatore che realizzi un nuovo impianto (di protezione da scariche atmosferiche o impianto di messa a terra o di installazioni elettriche in luoghi pericolosi) rilasci una "dichiarazione di conformità alla regola dell'arte" dell'impianto stesso. Alla messa in servizio dell'impianto il datore di lavoro deve inviare copia della dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore ad ASL/ARPA e al Dipartimento ISPESL, oggi U.O.T. INAIL competente per territorio.

In base all'art. 3 del d.p.r. 462/2001 risulta attribuito all'Inail il controllo a campione della "conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche e i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici". La prima verifica, a campione, va effettuata solo su impianti di nuova installazione o che abbiano subito un rifacimento tale da poterlo considerare assimilabile a un nuovo impianto ed è volta all'accertamento della rispondenza degli impianti alle norme applicabili. Tale tipo di controllo sarà attivato in caso di modifiche importanti, con segnalazione interna alla U.O.T. competente.

Successivamente Il datore di lavoro deve provvedere affinché gli impianti di messa a terra, i dispositivi di protezione da scariche atmosferiche e le installazioni elettriche in luoghi a rischio esplosione siano sottoposti a verifica periodica secondo le modalità previste dal D.P.R. 462/2001 e dal D.Lgs. 81/08, laddove è previsto che soggetti abilitati sono soltanto gli organismi certificati e iscritti nelle liste presso il Ministero competente, oltre alle ASL territoriali.

Il datore di lavoro pertanto diventa protagonista: non si deve preoccupare solamente di espletare le pratiche burocratiche di denuncia dell'esistenza dell'impianto, ma è diretto responsabile della sicurezza dello stesso e dell'effettuazione delle necessarie verifiche.

La mancata effettuazione delle verifiche di legge è una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro da parte di Ispesl, ASL, NAS, INL in fase di attività di vigilanza. Per questo motivo il datore di lavoro deve essere in possesso dei verbali di verifica rilasciato dagli Organismi di Ispezione, per poterlo esibire in occasione di controlli da parte degli Enti preposti.

Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto alle disposizioni del DPR 462/01 e quindi non sia nelle condizioni di esibire alle Autorità competenti un verbale di verifica, è punito con l'ammenda da 500 euro a 1800 euro, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito.

La verifica di messa a terra può essere effettuata da organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo economico, sulla base della normativa tecnica europea UNI CEI. Non sono valide, a tale scopo, le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici o altri soggetti non compresi nel elenco pubblicato dal Ministero competente.

Sono soggetti alle verifiche previste dal DPR 462/01 gli impianti:

- Impianti elettrici di messa a terra
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche
- Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione

L'art. 4 del DPR 462 impone al datore di lavoro l'obbligo di far effettuare regolari manutenzioni dell'impianto nonché di far sottoporre lo stesso a verifica ogni 5 anni. La periodicità è biennale in locali adibiti a uso medico e simili, come nelle sedi istituzionali dell'Istituto.

Il DPR 462/2001 prevede inoltre l'effettuazione di verifiche straordinarie da parte di ASL/ARPA o di organismi privati in alcuni casi:

- a seguito di verbale con esito negativo emesso in fase di verifica periodica;
- a seguito di modifica sostanziale dell'impianto; per "modifiche sostanziali" si intendono quelle variazioni impiantistiche che interessino gran parte dell'impianto, ad esempio: cambio della tensione di alimentazione da alta a bassa tensione; aumenti di potenza con modifica del quadro principale o della cabina; cambio di destinazione d'uso ove si applichi una diversa normativa.
- su specifica richiesta del datore di lavoro.

Le operazioni da svolgere consistono nella verifica del dispersore di terra, del coordinamento delle protezioni e dello stato dei conduttori di protezione. Esse sono svolte nel rispetto rigoroso delle Norme CEI applicabili caso per caso. L'effettuazione delle verifiche avviene sempre nel rispetto di tali norme e comprendono aspetti che, combinati tra loro, costituiscono la effettiva "sicurezza elettrica". Essi sono, per sommi capi: verifica e prova strumentale del dispersore; verifica e prova strumentale dei dispositivi di protezione; verifica e prova strumentale dei conduttori di protezione.

Il servizio viene svolto seguendo una rigorosa procedura di verifica che contempla una estesa casistica di impianti nella quale rientrano gli impianti in dotazione dell'Inail, i quali sono catalogati secondo la tabella allegata alla presente; da questa tabella si evince una sostanziale diversità delle fattispecie: le strutture che sono dotate di cabina elettrica hanno una potenza differente da quelle che non la possiedono.

I datori di lavoro hanno due opzioni:

- possono richiedere la verifica periodica all'Unità Operativa Ingegneria del Dipartimento Provinciale ASL territorialmente competente. Le tariffe sono disciplinate da Delibere della Giunta Regionale Toscana; quella attualmente in vigore è la n. 755 del 10/08/2012 che contiene un Tariffario delle prestazioni di verifica periodica valido dal 1/12/2012. Ovviamente il prezzo dipende dalla morfologia dell'impianto e dalla potenza impiegata.
- oppure, possono anche rivolgersi ad un "Organismo abilitato" individuato dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo la Direttiva dell'11 marzo 2002.

La scelta preferibile appare la seconda, tenuto conto del consistente numero di immobili da verificare (tutti quelli dove è ubicata una sede territoriale) e delle difficoltà organizzative emerse nelle precedenti esperienze localizzate e frazionate.

Riguardo all'individuazione dell'Organismo abilitato è stato messo a confronto il preventivo di un Organismo di Certificazione che negli ultimi anni ha svolto tale attività presso la Sede di Firenze con il tariffario ASL ed è risultato che le tariffe della ASL sono più alte, a volte anche del doppio, rispetto a quelle degli organismi certificati.

Inoltre, si evidenzia quanto segue:

Il ricorso alla ASL ha creato problemi organizzativi, in quanto le ASL territorialmente competenti adottano iter differenti e spesso i tempi si allungano e le scadenze non sono rispettate; ciò comporta un aggravio di procedura e di tempo. Si tenga conto, inoltre, che le ASL per loro natura subiscono modifiche istituzionali e accorpamenti, con conseguente cambio di interlocutore in corso d'opera.

Ricorrere a un organismo certificato, oltre a consentire un risparmio economico, comporta una totale assistenza al soggetto obbligato per la gestione degli obblighi relativi agli stessi, non solo un mero controllo di conformità alla normativa degli impianti visitati: si tratta cioè di garantire la sicurezza di aver assolto pienamente agli stessi, grazie a una completa calendarizzazione e informatizzazione del sistema di gestione, consentendo una riduzione dei tempi e, soprattutto, il rispetto delle scadenze.

Vista la periodicità dell'assolvimento degli obblighi di legge, considerato che si tratta di un importo di spesa inferiore ai € 40.000,00, si propone di stipulare un contratto pluriennale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2017 con l'organismo certificato che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso.

Ciò consente di:

- evitare di dover procedere a un singolo affidamento per ogni scadenza periodica (con notevole aggravio di tempo e di lavoro, con il rischio di saltare le scadenze);
- accettare condizioni più convenienti da parte delle ditte contattate;
- predisporre un migliore flusso organizzativo per le verifiche ordinarie;
- conteggiare un numero forfettario di verifiche straordinarie onde prevedere e affrontare gli imprevisti (es. le calamità naturali che ormai quasi costantemente colpiscono un territorio vasto come quello toscano);
- avere un unico interlocutore cui interfacciarsi e capace di tenere un archivio storico e una copia della certificazione di tutte le Sedi (non esiste invece, come detto, una unica ASL cui rapportarsi).

Il Rup del servizio è la dott.ssa Ruggieri, la quale verrà coadiuvata da un referente amministrativo del contratto nella persona del dott. Carlo Sia e da un referente tecnico che verrà individuato dal Rup stesso insieme al Coordinatore della Consulenza Tecnica per l'Edilizia Regionale.

Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2017, qualora Ella concordi, si propone il seguente iter:

- Interpellare nn. 10 Organismi certificati chiedendo di presentare un'offerta economica per le verifiche periodiche (ordinarie e straordinarie) dei seguenti impianti:

impianti con potenza da 51 a 100 kW nelle Sedi di Arezzo, Siena, Firenze Villa Lemmi, Pistoia, Pisa, Portoferraio e Grosseto;

impianti con potenza da 101 a 200 kW nelle Sedi di Livorno e Viareggio;

impianti con potenza da 201 a 300 kW nelle Sedi di Empoli, Lucca e Carrara;
impianti con potenza da 301 a 400 kW nelle Sedi di Firenze CPD e Pontedera;
impianti con potenza da 401 a 600 kW nelle Sedi di Firenze Porte Nuove, Prato e Piombino.

- Individuare l'offerta migliore secondo il criterio del prezzo più basso;
- Stipulare un contratto di durata quadriennale avente a oggetto il "Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra delle strutture territoriali della Toscana"

Si allega fascicolo istruttorio.

Il Responsabile del provvedimento

f.to dott. Carlo Sia

Il Responsabile del processo

f.to dott.ssa Silvia Agabiti

Il Dirigente dell'ufficio

f.to dott.ssa Rossana Ruggieri

Firenze, 22/02/2018

PROCESSO CONTABILITA'

Vista la proposta di spesa disposta in data dal Processo Lavori e Manutenzioni avente per oggetto "Servizio di verifica periodica degli impianti di messa a terra delle strutture territoriali della Toscana", per un totale complessivo di €, constatata la disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.02.13.999 del bilancio di previsione 2017, nonché la corretta imputazione della spesa si provvede alla sottoscrizione della stessa.

Firenze, _____

Il Responsabile del processo contabilità
Maria Teresa Mennuti